



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

B.F. S.p.A., Fondazione BF Research e Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la Cooperazione Tecnico-Scientifica, anche nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa

La **Fondazione BF Research**, con sede in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 9, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni De Gennaro (d'ora in avanti la "**Fondazione**");

e

la **B.F. S.p.A.**, con sede in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna 08677760962, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Federico Vecchioni, munito dei necessari poteri (d'ora in avanti anche la "**Società**" o "**Promotrice**");

e

il **Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria**, ente pubblico nazionale di ricerca, con sede in Roma, Via della Navicella n.2/4, codice fiscale 97231970589, nella persona del Presidente, Prof. Andrea Rocchi (d'ora in avanti "**CREA**");

di seguito anche denominate, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**"

PREMESSO CHE

- (A) **Fondazione BF Research** è un ente senza fini di lucro costituito dalla società BF Educational S.r.l. (corrente in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale e P.IVA 02146460387, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna FE-251915 ("**BFE**"), che ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica nel settore agricolo, con particolare attenzione alle tecnologie digitali, alle pratiche sostenibili e alle innovazioni che possano migliorare la produttività e la sostenibilità delle coltivazioni;
- per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, esplicantesi in ambito regionale, nazionale e internazionale, la Fondazione può tra l'altro, ai sensi del proprio statuto, stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili, sostenere programmi di formazione e aggiornamento e promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti in settori di interesse comune;

- (B) **B.F. S.p.A.**, corrente in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna 08677760962, è una *holding* agroindustriale - quotata sul mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che sviluppa, attraverso le proprie controllate e partecipate (il “**Gruppo BF**”), iniziative agroambientali innovative in Italia e all'estero; essa detiene, tra l'altro, l'intero capitale sociale della società BFE, soggetto promotore della Fondazione;
- (C) **CREA** è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) e dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

l'Ente è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria; CREA nell'ambito dei settori di competenza e attraverso i suoi centri, svolge ricerche, sviluppa soluzioni tecnologiche, definisce modelli produttivi e gestionali e promuove l'innovazione in coerenza con le caratteristiche dei territori e le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema agroalimentare; CREA svolge, inoltre, attività di servizio istituzionale, in favore del MASAF e di altre amministrazioni e/o organizzazioni, nazionali e internazionali, come supporto di conoscenze nelle attività di ricerca e sperimentazione oltre che per la programmazione delle politiche settoriali, dalla raccolta ed analisi di dati statistici alla redazione di documenti per la definizione delle policy e alle attività di certificazione;

CREA realizza servizi anche in ambito formativo e mantiene un dialogo con la società attraverso la divulgazione diretta al grande pubblico e creando occasioni di dibattito aperto e scientificamente informato sui temi di sua competenza, sensibili o di forte interesse per l'opinione pubblica.

Fondazione BF Research, BF S.p.A. e CREA, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di promuovere scambi tecnico-scientifici, di avviare progetti e studi congiunti nell'ambito nazionale e internazionale,

elaborando idee e attività progettuali per la cooperazione internazionale, con particolare attenzione all'area mediterranea e alla partecipazione della realizzazione del Piano Mattei per l'Africa

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, intendono formalizzare con il presente Protocollo d'Intesa gli impegni reciproci, coerentemente con i rispettivi fini istituzionali, convenendo quanto segue:

1. (Valore delle premesse)

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo articolo.

2. (Oggetto del Protocollo)

- 2.1. Fondazione BF Research, BF S.p.A.e CREA condividono l'importanza di sviluppare azioni sinergiche finalizzate alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici, alla pianificazione e gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché il supporto comunicativo nelle tematiche di interesse comune, sia in campo nazionale che in quello internazionale;
- 2.2. le Parti intendono altresì promuovere una collaborazione in spirito di piena cooperazione e di condivisione delle diverse competenze dei due istituti ed elaborazione congiunta di idee progettuali e culturali per la cooperazione internazionale secondo le reciproche competenze, con particolare attenzione all'area mediterranea;
- 2.3. le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e del quadro di riferimento nazionale per la cooperazione allo sviluppo, ritengono, inoltre, di comune interesse contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, attraverso azioni congiunte di ricerca, trasferimento tecnologico, assistenza tecnica, *capacity building* e sostegno allo sviluppo sostenibile nei Paesi africani prioritari, in linea con le indicazioni del Governo italiano e con le priorità delineate nei documenti strategici nazionali.
- 2.4. le Parti si riservano di eventualmente estendere per consenso lo scopo e la portata della loro collaborazione a ulteriori aree di azione anche con riferimento ad altre aree geografiche, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli;

3. (Modalità Operative)

- 3.1. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività di cui all'articolo 2, le Parti concordano di procedere alla stipula di una serie di accordi che regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte e per l'attivazione e lo

svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni (gli “**Accordi Attuativi**”), in aderenza alle finalità del presente Protocollo;

3.2. in particolare, le Parti si impegnano a:

- 3.2.1. collaborare allo sviluppo dell’assistenza tecnica richiesta da amministrazioni nazionali e/o organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti, programmi di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, agro-industriale, ittico e forestale;
- 3.2.2. collaborare per garantire un’assistenza di carattere istituzionale alle amministrazioni, ministeriali e non, dei Paesi terzi;
- 3.2.3. sviluppare congiuntamente percorsi di *capacity building* per il rafforzamento della *governance* e dei processi decisionali nei Paesi *partner* dell’Italia;
- 3.2.4. partecipare congiuntamente a bandi di ricerca e sviluppo, progettualità nazionali, europee ed internazionali;
- 3.2.5. promuovere iniziative, attività formative, divulgative, congressuali, specificamente indirizzate allo sviluppo delle tematiche di interesse comune;
- 3.2.6. svolgere congiuntamente ricerche e studi per conto di enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- 3.2.7. avviare collaborazioni in altri settori di reciproco interesse e concordati tra le Parti (i.e. individuare, formulare, sviluppare e/o collaborare a progetti di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione nei Paesi d’interesse comune, con particolare attenzione alle tecnologie digitali, alle pratiche sostenibili e alle innovazioni che possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, valorizzare pratiche virtuose, migliorare la produttività, la sostenibilità delle coltivazioni e la sicurezza alimentare;
- 3.2.8. dare attuazione a programmi congiunti tramite creazione di partenariati strategici in base ai progetti individuati, attraverso attività specifiche, ricerca, sviluppo, formazione, assistenza tecnica, ecc. per identificare soluzioni volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e allo stesso tempo valorizzare pratiche virtuose che, oltre ai benefici ambientali, possano comportare valorizzazioni economiche per sostenere gli interventi;
- 3.2.9. sviluppo di indicatori e metodologie di monitoraggio nella produzione e certificazione di crediti di carbonio;
- 3.2.10. sviluppo di DSS (*decision support system*) per la generazione di crediti di carbonio;
- 3.2.11. diffusione nei Paesi d’interesse comune delle sopra indicate metodologie, individuando partner anche locali;
- 3.2.12. sviluppo e implementazione di infrastrutture digitali in aree rurali per le attività di ricerca e implementazione dei risultati delle stesse;

- 3.2.13. promozione ed esecuzione di interventi specifici e mirati ai Paesi in via di desertificazione avanzata;
- 3.2.14. realizzazione di progetti pilota in Italia, sia di attività di ricerca che di infrastrutture per l'esportazione all'Esteri, dopo essere stati testati;
- 3.2.15. scambio reciproco di esperti (es. docenti, ricercatori e professionisti), delegazioni e personale, anche attraverso visite informali o ufficiali e seminari, *workshop* e incontri organizzati congiuntamente a fini della presente collaborazione, tenendo presente che, in tutti i casi, tale scambio sarà conforme alle regole interne di ciascuna Parte e sarà valutato da ciascuna Parte su base individuale;
- 3.2.16. collaborare alla definizione e implementazione di attività progettuali coerenti (es. progetti pilota, attività formative, assistenza tecnica alle istituzioni africane, coinvolgimento di partenariati multi-attoriali - ONG, imprese, università, centri di ricerca locali - e partecipazione a bandi dedicati o a finanziamenti internazionali in coerenza con le strategie italiane di cooperazione allo sviluppo) con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, individuando sinergie con i programmi esistenti e promuovendo iniziative nei Paesi partner africani nei settori prioritari quali:
- agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare;
 - gestione delle risorse naturali e dei suoli;
 - innovazione e trasferimento tecnologico in ambito agroalimentare;
 - formazione tecnica e professionale;
 - sostegno alle filiere locali e sviluppo rurale;
 - mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
 - promozione della migrazione circolare e delle opportunità di lavoro locale.
- 3.3. In considerazione del fatto che, ai sensi del proprio statuto, la Fondazione rappresenta la struttura di riferimento del Gruppo BF e di altri soci per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, le Parti si danno reciprocamente atto che: (i) alle attività e scambi previsti nel presente Protocollo d'intesa potranno partecipare e contribuire anche risorse e collaboratori delle società del Gruppo BF e relative società partecipate; (ii) le attività e gli scambi indicati nel medesimo Protocollo potranno riguardare, oltre alle sedi delle Parti, anche altre strutture del Gruppo BF e/o altri locali che verranno di volta in volta congiuntamente identificati e concordati dalle medesime Parti; (iii) le iniziative e i progetti che verranno concordati e posti in essere in attuazione del presente Protocollo potranno coinvolgere, interessare ed essere destinati alle Parti, a società del Gruppo BF e relative società partecipate e/o a soggetti terzi.
- 3.4. Le attività indicate nel presente Protocollo si concentreranno sulle suddette aree di competenza complementari delle Parti e saranno attuate congiuntamente nel quadro delle

azioni ed attività di ricerca scientifica e tecnologica, di sviluppo e di formazione legate al comparto agricolo. Ulteriori accordi saranno di volta in volta definiti tra le Parti per dettagliare la portata, gli obiettivi e la tempistica degli specifici progetti/iniziative nell'ambito delle suddette aree di collaborazione, quando ritenuto necessario.

- 3.5. Quanto agli ambiti tematici delle sopraelencate modalità di collaborazione, le Parti individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti come reciprocamente rilevanti: sviluppo di politiche e strategie per la valorizzazione di territori e comunità rurali, ottimizzazione delle filiere di valore, denominazione di origine e produzioni tipiche, meccanizzazione agricola, olivicoltura, trasferimento tecnologico, migrazione circolare, economia blu, zootecnia, adeguamento agli standard europei e internazionali, agricoltura biologica.

4. (Comitato di Coordinamento)

- 4.1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo, viene istituito, un comitato di coordinamento composto da 4 (quattro) membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza formale a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione;
- 4.2. il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici;
- 4.3. il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, in presenza o in videoconferenza, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi Attuativi;
- 4.4. l'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto alle altre Parti;
- 4.5. la partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito.

5. (Durata e decorrenza)

- 5.1. Il presente Protocollo sarà efficace a partire dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti ed avrà durata di 5 (cinque) anni.

6. (Proprietà dei risultati)

- 6.1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti.

- 6.2. Gli Accordi Attuativi di cui all'articolo 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Protocollo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero a entrambe in forma congiunta.
- 6.3. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
- 6.4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di *partner*.
- 6.5. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Protocollo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

7. (Uso dei segni distintivi)

- 7.1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi negli eventuali singoli Accordi Attuativi che seguiranno.
- 7.2. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

8. (Riservatezza)

- 8.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al o in esecuzione del presente Protocollo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi;
- 8.2. gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente articolo continueranno a essere vincolanti e applicabili tra le Parti per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla scadenza o cessazione del Protocollo d'intesa per qualsiasi motivo;
- 8.3. in caso di comunicazioni e/o di informazioni eventualmente da divulgarsi e/o comunque da rendersi pubbliche, il contenuto di tali comunicazioni e/o di informazioni dovrà essere preventivamente condiviso tra esse Parti, fatti salvi gli obblighi di legge e/o regolamentari e/o

richieste da parte di competenti Autorità, anche tenuto conto dell'attuale *status* di "società quotata" di BF, *holding* al vertice del Gruppo BF cui appartiene la Fondazione per il tramite di BFE.

9. (Trattamento dei dati personali)

- 9.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo, ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Protocollo stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii e per le sole finalità oggetto del presente atto.
- 9.2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
- 9.3. Gli Accordi Attuativi, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
- 9.4. Fermo quanto precede, le Parti concordano sin da ora che il responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA ("RPD") è contattabile all'indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it, mentre l'RPD della Fondazione è contattabile all'indirizzo: [_____]; l'RPD della BF S.p.A. è contattabile all'indirizzo: [_____] da completare a cura delle controparti];

10. (Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

- 10.1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), CREA dichiara di impegnarsi, nell'attuazione del presente Protocollo, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, di cui le Parti dichiarano di aver preso visione e averne acquisito consapevolezza, ivi comprese le conseguenze di legge in caso di violazione delle stesse.

11. (Tutela della sicurezza)

- 11.1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*"), le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
- 11.2. Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
- 11.3. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

12. (Recesso)

- 12.1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Protocollo con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni - da inviarsi mediante posta elettronica certificata - fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione alla data della comunicazione di recesso.

13. (Oneri fiscali)

- 13.1. Il presente Protocollo costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.
- 13.2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
- 13.3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta ~~ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.~~
- 13.4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i. il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo equamente ripartita tra le Parti in parte uguale con le seguenti modalità: dalla Fondazione Reasearch BF con le seguenti modalità: _____; da BF S.p.A. con le seguenti modalità: _____ dal CREA ex art. 15 del

sopra citato D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.

14. (Oneri Finanziari)

- 14.1. Le Parti dichiarano, altresì, che la sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sui rispettivi bilanci di esercizio.
- 14.2. La definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3 e 5

15. (Controversie)

- 15.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, la controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro competente per materia e territorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **Fondazione BF Research:**

Jolanda di Savoia lì [•] 2025 [firmato digitalmente]

Per **B.F. S.p.A.:**

Jolanda di Savoia lì [•] 2025

Per il **Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria:**

Roma lì [•] 2025
